

ILL.MO TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA

SEZIONE LAVORO

RICORSO ex articolo 700 con istanza di rinvio al merito

Per la parte ricorrente: nell'interesse **MICHELE CARDILLO**, nato a Mascali il 04/08/1961, CF: CDRMHL61M04F004X rappresentato e difeso ai fini del presente atto come da procura telematica allegata dagli avvocati Angela Maria Fasano (CF: FSNNLM77E50G2730 – PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it), e Stefania Fasano (CF: FSNSFN84A59G2730 – PEC: stefaniafasano@pec.it) ed elettivamente domiciliato presso lo studio delle stesse in Palermo, nella Via xx Settembre n. 69, Palermo. L'avvocato Angela Maria Fasano e l'avvocato Stefania Fasano, dichiarano di voler ricevere ogni comunicazione in relazione al presente procedimento ai seguenti indirizzi PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it e stefaniafasano@pec.it.

CONTRO

**REGIONE SICILIANA – ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO – DIPARTIMENTO
REGIONALE DEL LAVORO, DELL'IMPIEGO, DELL'ORIENTAMENTO, DEI
SERVIZI E DELLE ATTIVITA' FORMATIVE – SERVIZIO IX CENTRO PER
L'IMPIEGO DI CATANIA**

Rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Catania.

**PER LA DISAPPLICAZIONE E/O ANNULLAMENTO IN PARTE QUA,
PREVIA CONCESSIONE DI MISURA CAUTELARE EX ARTICOLO 700**

- Del provvedimento D.D.S. R.U.D.L. n. 547/2025, reso dal CPI di CATANIA, servizio IX con cui si è data pubblica notizia circa l'aggiornamento della **graduatoria unica provvisoria** distrettuale per i distretti della Provincia di Catania, nella parte in cui non risulta inserito l'odierno ricorrente (**All. 1**).

- Del provvedimento D.D.S. R.U.D.L. n. 783/2025 reso dal CPI di CATANIA, servizio



IX con cui si è data pubblica notizia circa l'aggiornamento della **graduatoria unica definitiva** distrettuale per i distretti della Provincia di Catania, nella parte in cui non risulta inserito l'odierno ricorrente (**All. 2**).

- Del listato degli esclusi - Art. 45 ter L.R. 16/96 - Elenco speciale dei lavoratori forestali
- Listato degli esclusi (**All. 3**).

- Per il risarcimento in forma specifica derivante dal mancato guadagno, ovvero dalle retribuzioni e punteggi che avrebbe potuto percepire, laddove non fosse stato illegittimamente escluso.

- Di ogni altro atto ad essi connesso, presupposto e consequenziale dal quale possa scaturire pregiudizio per i diritti del ricorrente.

**- ANCHE PREVIO SOLLEVAMENTO DELLA QUESTIONE DI
COSTITUZIONALITÀ
E/O PER LA DISAPPLICAZIONE**

Dell'articolo 10 dell'art.47 della L. R. 17 maggio 2015 nella parte in cui così stabilisce: “*Il conseguimento da parte dei lavoratori utilizzati nelle attività di cui dei requisiti per l'accesso ai trattamenti pensionistici ne determina la fuoriuscita dal bacino delle garanzie occupazionali*”, **poiché in contrasto con la normativa nazionale che permette ai lavoratori percettori di pensione anticipata di poter svolgere il cumulo tra lavoro dipendente e pensione, ovvero, con il Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, è stato convertito in legge con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133. L'articolo 19 del decreto-legge, riguardante la cumulabilità delle pensioni con i redditi da lavoro, è stato confermato e reso operativo a decorrere dal 1° gennaio 2009.**

E NEI CONFRONTI

Dei litisconsorti necessari, ovvero tutti i lavoratori facenti parte del medesimo Distretto del ricorrente, come da istanza per notifica per pubblici proclami integrata al presente



atto.

FATTO

Il ricorrente è stato un operaio forestale a tempo determinato ed ha reso la prestazione lavorativa in favore dell'Assessorato territorio e ambiente - Comando del corpo forestale – Ispettorato rip. delle foreste di Catania.

In particolare, lo stesso ha reso la prestazione come operaio specializzato Super dall'anno 1985 e fino all'anno 2023 (**All. 4**) e come OTD (**All. 5**).

Il ricorrente ha reso l'ultima prestazione lavorativa in favore delle parti resistenti fino all'anno 2023, come risulta indicato nell'estratto contributivo INPS allegato (**All. 6**).

Invero, il sig. Cardillo, odierno ricorrente, con Pensione n. 018-210033047746 Cat. VOART, con decorrenza 1° novembre 2023, con anzianità contributiva anticipata, ha cessato il proprio rapporto di lavoro (**All. 7**).

Nella specie, la richiesta presentata il 2 ottobre 2023 è stata accolta ed è stata liquidata la pensione anticipata n. 018-210033047746 Cat. VOART, con decorrenza dal 1° novembre 2023.

Avenone titolo, il ricorrente, in data 11 novembre 2024, ha presentato domanda di inserimento nella GUD del Distretto di Catania, per le qualifiche di competenza (**All. 8**).

Il ricorrente, invero, facendo leva sulla normativa attuale che permette ai pensionati percettori di pensione di vecchiaia, di pensione anticipata e di ex pensione di anzianità di poter lavorare senza vincoli, sia come lavoratori dipendenti, sia come lavoratori autonomi, ha presentato domanda avendone titolo.

La superiore domanda, pur tuttavia non veniva accolta, in difetto di motivazione e di istruttoria, atteso che il ricorrente veniva inserito nella lista degli esclusi, senza alcuna ragione oggettiva.

Per le superiori ragioni il ricorrente formalizzava, per il tramite dello scrivente patrocinio, in data 14 febbraio 2024, con comunicazione pec e nei termini procedurali, LE OSSERVAZIONI, alla mancata inclusione in graduatoria (**All. 9**).



Faceva seguito riscontro (**All. 10**) del competente Ufficio con il quale si motivava così la non inclusione del ricorrente in graduatoria: *La comunicazione del procedimento finalizzata alla cancellazione del sig. Cardillo Michele dall'elenco dei lavoratori forestali (nota n. 8297 ddr06.02.2025) è stata adottata da questo Servizio in attuazione 10 dell'art.47 della L. R. 17 Maggio 2015. stabilisce che: "Il conseguimento da parte dei lavoratori utilizzati nelle attività di cui dei requisiti per l'accesso ai trattamenti pensionistici ne determina la fuoriuscita dal bacino delle garanzie occupazionali"*.

Una motivazione resa in palese errore normativo ed in eccesso di potere.

Per le su esposte ragioni trasmetteva PEC con la quale si impugnava la graduatoria (**All. 11**) evidenziando il principio a mente del quale: *"Coloro che sono andati in pensione di vecchiaia con le regole del sistema misto/retributivo ovvero con quelle del sistema contributivo possono tornare a lavorare come dipendente senza alcuna conseguenza per quanto riguarda la pensione in pagamento"*.

La PA resistente, il CPI di Catania, trasmetteva (**All. 12**) una nota con la quale: *"Si rappresenta che lo scrivente ufficio, in sede di valutazione delle osservazioni alla graduatoria unica promissoria distrettuale pubblicata con DDS RUDL 547 del 2110212025 inoltrate dall'Aw. Fasano in qualità di legale del sig. Cardillo Michele ed acquisite al ns. prot. con n. 11173 del 1410212025 e con prot. n. 14920 del 2710212025, ha rigettato la richiesta di annullamento in autotutela della graduatoria unica promissoria distrettuale in ossequio all' art. 41 della L. R. n. 9 del 7 Maggio 2015, con nota prot.n. 12868 del 2010212025 en. 15131 del 2810212025 che si allegano.*

Successivamente in data 24 marzo 2025, il Dirigente del Servizio I, dott.ssa Loredana Bongiovanni, trasmetteva al CPI di Catania (**All. 13**) la seguente comunicazione: *"In riscontro alla nota prot.n. 20878 del 21/03/2025, relativa all'oggetto, si rimane in attesa di apposita relazione, sia in formato word che pdf, al fine di consentire l'istruttoria da parte dello scrivente servizio per le valutazioni di competenza del Sig. Dirigente Generale. Si resta in attesa di riscontro in merito"*.

Si attendeva, quindi, la valutazione di competenza del Dirigente, come da richiesta dell'Ufficio I.



Valutazione che, purtroppo, a distanza di mesi non è mai giunta.

Per queste ragioni, lo scrivente patrocinio, inoltra UN ATTO DI INTERVENTO (**All. 14**) ai fini dell'istruttoria.

Pur tuttavia, dal 19 maggio 2025, data di inoltro della Pec, nessuna comunicazione è più intervenuta.

Con il presente atto si contesta l'agire dell'amministrazione che in violazione normativa ha negato il diritto all'inserimento in graduatoria per i seguenti motivi di

IN VIA PRELIMINARE

INCIDENTE DI COSTITUZIONALITA' - ILLEGITTIMITA' DELL'ARTICOLO 10 DELL'ART.47 DELLA L. R. L7 MAGGIO 2015 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 117 DELLA COSTITUZIONE.

1. **CONTRATO CON L'ARTICOLO 3 DELLA COSTITUZIONE:** appare evidente ed irragionevole la disparità di trattamento e la violazione del principio di uguaglianza poiché l'applicazione della suddetta norma genera tra soggetti che si trovano nelle medesima situazione. Infatti, **lavoratori aventi medesima e identica situazione – lavoratori del comparto forestale italiano – oggi possono beneficiare del cumulo, mentre i lavoratori forestali siciliani, per effetto della Legge Regionale evocata dall'Assessorato, oggi, non possono beneficiare del cumulo, in assenza di valida ragione oggettiva e di motivazione.**

2. **CONTRASTO CON L'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE:** Il criterio censurato non appare conforme al principio del buon andamento che si pone a tutela della meritocrazia nelle fasi di assunzione.

3. **CONTRASTO CON L'ARTICOLO 4 DELLA COSTITUZIONE:** la previsione di cui trattasi rende, infatti, particolarmente gravoso per i soli forestali siciliani – che fanno pur sempre parte del comparto italiano dei lavori forestali, e che svolgono una varietà di mansioni legate alla gestione, conservazione e sfruttamento delle foreste, sia naturali che artificiali con prestazioni del tutto identiche – l'accesso al cd cumulo.



4. CONTRASTO CON L'ARTICOLO 117 DELLA COSTITUZIONE:

principi sinora elencati trovano, in effetti, specifica tutela in ambito comunitario. Invero l'importanza delle garanzie sinora esposte risulta proclamata dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione (c.d. Carta di Nizza) che rientra a pieno titolo tra gli atti normativi del diritto europeo ed acquisisce, quindi, il titolo di fonte primaria per il nostro ordinamento costituzionale. I superiori rilievi che, in effetti, riguardano l'analisi del quadro normativo impugnato alla luce di veri e propri principi cardine del nostro ordinamento costituzionale rendono evidente, sin da subito, la fondatezza della questione di legittimità costituzionale testé paventata.

5. Proprio sul punto, infatti, la regola odiernamente censurata non appare rispettosa del principio di proporzionalità, in quanto non appaiono affatto ragionevoli, e pertanto meritano di essere disapplicate (ovvero dichiarate in contrasto) le previsioni che impongono di applicare in trattamento differente per i soli lavoratori regionali forestali siciliani appaiono irrazionali, , in quanto lesivi del principio all'accesso libero e non conformi ai principi dell'Unione.

6. Violazione dei principi costituzionali di uguaglianza sostanziale, favor participationis, parità di trattamento, ragionevolezza dell'azione amministrativa e pari opportunità nell'accesso Al pubblico impiego.

7. La Regione siciliana e i propri apparati devono, quindi, provare e dimostrare che in Italia, ai lavoratori forestali, è negato l'accesso al cumulo. Poiché ove fosse unicamente negato ai lavoratori siciliani si cadrebbe nelle su esposte violazioni.

NEL MERITO



DIRITTO

1. ERRATA INTERPRETAZIONE DELLA NORMA REGIONALE – OMESSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE NAZIONALE – PREVALENZA DELLA NORMA FAVOREVOLE – APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 19 DEL DECRETO-LEGGE 112/2008.

La parte resistente motiva il mancato inserimento del ricorrente nella GUD con la seguente indicazione di massima: *“Il conseguimento da parte dei lavoratori utilizzati nelle attività di cui dei requisiti per l’accesso ai trattamenti pensionistici ne determina la fuoriuscita dal bacino delle garanzie occupazionali”*.

Orbene, la superiore lettura è restrittiva ed errata e non si coniuga con la normativa nazionale.

In primis perché la legge regionale, non dice altro. Ovvero conferma la fuoriuscita del lavoratore, ma non ne vieta il reinserimento, qualora vi siano dei presupposti di legge.

La PA ha interpretato in modo restrittivo la norma *de qua* la quale non pone alcun divieto al cumulo di redditi (da lavoro e pensionistico) qualora questo sia possibile.

In secundis, perché questa legge ed il suo articolo 47 rubricato “Art. 47. Misure di razionalizzazione e contenimento della spesa nel settore agricolo e forestale” devono essere legge in combinato disposto con la normativa nazionale.

In Italia, è generalmente possibile lavorare anche dopo aver ottenuto la pensione, con alcune eccezioni e condizioni a seconda del tipo di pensione e del tipo di lavoro. Il divieto di cumulo tra pensione e reddito da lavoro è stato rimosso per la maggior parte delle situazioni a partire dal 2009.

Come da allegato (All. 7), il ricorrente ha ottenuto il calcolo della pensione DI ANZIANITA'/ANTICIPATA sulla base dei contributi versati dal 1° aprile 1980 al 31 ottobre 2023, sia con il sistema retributivo, sia con quello contributivo.



Il ricorrente, ergo, senza tema di smentita rientra nelle **Pensioni erogate nel sistema misto o retributivo** in cui redditi da lavoro, autonomo o dipendente, sono interamente cumulabili con:

- la pensione di vecchiaia;
- la pensione anticipata;
- la ex pensione di anzianità.

Invero, i pensionati percettori di **pensione di vecchiaia**, di **pensione anticipata** e di **ex pensione di anzianità possono lavorare senza vincoli**, sia come lavoratori dipendenti, sia come lavoratori autonomi. **Reddito da lavoro e reddito da pensione sono interamente cumulabili.**

L'art. 19 del decreto-legge 112/2008 ha disposto **l'abolizione totale del divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro autonomo e dipendente.**

L'articolo 19 del decreto-legge 112/2008, che fa parte del decreto "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", disciplina l'abolizione del divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro. In particolare, a partire dal 1° gennaio 2009, le pensioni dirette di anzianità, sia quelle erogate dall'assicurazione generale obbligatoria che quelle delle forme sostitutive ed esclusive, sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. Questo significa che non ci sono più limiti al cumulo tra pensione e redditi da lavoro, ad eccezione di specifiche situazioni come le pensioni di reversibilità o gli assegni di invalidità

Invero, la norma evocata stabilisce che: *“A decorrere dal 1° gennaio 2009 le pensioni dirette di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della **medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.** A decorrere dalla medesima data di cui al primo periodo del presente comma sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne a carico dell'assicurazione generale*



obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima nonché della gestione separata di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a condizione che il soggetto abbia maturato i requisiti di cui all'articolo 1, commi 6 e 7 della legge 23 agosto 2004, n. 243 e successive modificazioni e integrazioni fermo restando il regime delle decorrenze dei trattamenti disciplinato dall'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 243 del 2004. Con effetto dalla medesima data di cui al primo periodo del presente comma relativamente alle pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo”.

Orbene, il Cardillo:

- A) Al momento del pensionamento aveva 62 anni, quindi, *in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini.*
- B) Ha maturato *a condizione che il soggetto abbia maturato i requisiti di cui all'articolo 1, commi 6 e 7 della legge 23 agosto 2004, n. 243.*

In tal senso, il suo trattamento pensionistico;

- a) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni;
- b) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia liquidate a soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne.

Quindi, i forestali in pensione possono continuare a lavorare sia come dipendenti che come autonomi, senza vincoli di cumulo tra pensione e reddito da lavoro, a meno che non abbiano usufruito di specifiche formule pensionistiche come Quota 100, 102 o 103.

Considerando la **pensione di vecchiaia e anticipata**, la normativa italiana prevede la **totale cumulabilità con i redditi di lavoro autonomo e dipendente**, sia nel caso in cui si tratti della pensione retributiva, sia nel caso si tratti della pensione contributiva o mista, cioè indipendentemente dal fatto che il lavoratore abbia iniziato a contribuire prima o dopo il 31 dicembre 1995 (data che ha sancito il passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo).



I contributi versati nel periodo in cui il pensionato prosegue con una attività lavorativa possono generare il cosiddetto supplemento di pensione. In sostanza, trascorsi almeno 5 anni dalla decorrenza della pensione, la stessa viene incrementata sulla base degli ulteriori contributi versati nel quinquennio.

Il ricorrente percepisce un importo totale delle quote della pensione euro 1.367,90 mensili e questo importo risulta compatibile, ai fini del cumulo con il lavoro dipendente e la PA resistente non ha mai contestato questo aspetto, unico peraltro, che impedirebbe l'eventuale cumulo.

Esempio di cumulo dei redditi da pensione di vecchiaia e da lavoro

Immaginiamo un pensionati che percepisce un assegno pensionistico pari a 15.500 euro lordi dall'INPS. Lo stesso ha effettuato una prestazione occasionale dell'importo di 2.300 euro lordi. In sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi il pensionato è tenuto a dichiarare entrambi i redditi:

- Nel quadro dei redditi da lavoro/pensione l'importo di 15.500 euro;
- Nel quadro dei redditi diversi, l'importo della prestazione occasionale di 2.300 euro.

In questo modo, il reddito imponibile IRPEF complessivo è pari a 17.800 euro. Da tale importo deriva l'IRPEF lorda da cui togliere le eventuali ritenute applicate dall'INPS e dal committente della prestazione occasionale.

2.DIFETTO DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – OMESSA INDICAZIONE DELL'INTERESSE PUBBLICO PREVALENTE.

Pertanto, il responsabile del procedimento ha errato poiché occorreva indicare i presupposti di fatto e di diritto per i quali non era possibile permettere il reinserimento in relazione alla norma evocata dalla scrivente difesa.

La condotta applicata, quindi, è illegittima, in relazione all'inadeguatezza motivazionale, da esso appalesata, poiché non contiene alcuna valutazione circa la prevalenza dell'interesse pubblico su quello privato, ed è un atto errato.



Ciò è reso ancora più evidente, poiché l'onere motivazionale in fase di autotutela, deve essere particolarmente adeguato e rigoroso, **soprattutto in rapporto all'interesse pubblico - attuale e concreto - all'eliminazione del provvedimento medesimo.**

Mette conto rilevare che quanto ai presupposti applicativi, la condivisibile giurisprudenza ha precisato che, oltre alla illegittimità del provvedimento su cui il potere di autotutela incide, essi sono da individuare nei seguenti termini: *“Ai sensi dell'art. 21-nonies della legge -OMISSIS-41 del 1990, i presupposti affinché possa disporsi l'annullamento d'ufficio di un provvedimento illegittimo sono i seguenti: - la sussistenza di ragioni di interesse pubblico; - un termine non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dell'atto (secondo la normativa vigente ratione temporis, nel regime attualmente vigente i mesi sono dodici); - il bilanciamento con l'interesse dei destinatari e dei controinteressati.”* (ex pluris e da ultimo: Cons. Stato, Sez. VI, 27/02/2024, n. 1926).

ISTANZA CAUTELARE

Si evidenzia la sussistenza del c.d. periculum in mora, ovvero il pregiudizio grave ed irreparabile che il ricorrente subirebbe nelle more del giudizio ordinario.

In relazione a ciò si evidenzia che tale pregiudizio, nell'ambito del diritto del lavoro, è identificabile con quello che il ricorrente subirebbe nelle more del giudizio ordinario per giurisprudenza costante (cfr. ad es. Tribunale Roma, Tribunale di Palermo, di Napoli Nord), nel procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., il "periculum in mora" va ravvisato non nel caso di una qualsiasi violazione di diritti del lavoratore, ma solo nel caso in cui tale lesione, in sé, ovvero in quanto incidente su posizioni giuridiche soggettive a contenuto non patrimoniale ed a rilevanza in genere costituzionale a quel diritto strettamente connesse, sia suscettibile di pregiudizio non ristorabile per equivalente (cfr. anche Cass. n. 8373/2002; Trib. Rimini 24.03.2007).

Nel caso di specie:

PREGIUDIZIO IMMINENTE (ALLEGATO 16 - decreto apertura campagna antincendio): i lavoratori forestali sono stati e stanno per essere avviati alla campagna



antincendio come da decreto allegato, dal 15 maggio al 31 di ottobre 2025. La fissazione dell'udienza di merito, quindi, presumibilmente tra più di un anno, andrebbe a ledere le aspettative del ricorrente, al quale oggi è negato del tutto immotivatamente un diritto, riconosciuto in Italia da una legge.

Il ricorrente, infatti, ha depositato domanda (allegato 8) per addetto alla torretta di avvistamento e riparatore antennista, tutte attività connesse al decreto allegato di cui al n. 16.

Ciò provoca un danno che è contraddistinto dall'imminenza.

Non solo. Il danno va a ledere un pregiudizio altrimenti non ristorabile per equivalente.

Vediamone le ragioni.

Quanto al “periculum in mora”, nel caso di specie, sussistono tutti i presupposti per l'adozione di idoneo provvedimento cautelare volto alla sospensione degli atti impugnati e al conseguente inserimento provvisorio del ricorrente nelle graduatorie forestali per la Provincia di Catania per lo svolgimento della stagione antincendio boschivo per l'anno 2025, che avrà inizio il 15 maggio e terminerà il 31 ottobre 2025.

Il rischio è quindi che, nell'attesa della decisione di merito e nel caso di accoglimento del ricorso, l'istante non avrebbe più modo di essere assunto, e ciò anche in relazione alla tarda età ed alla aspettativa di vita.

Va rammentato inoltre che, qualora il gravame dovesse – come auspicabile – trovare accoglimento, senza la previa sospensiva, l'Amministrazione verrebbe esposta quasi certamente alle richieste di risarcimento del danno da perdita di “chance” di parte ricorrente, con gravi spese a carico dell'erario. In casi analoghi la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato infatti come, nella ponderazione degli interessi in conflitto, a fronte di un eventuale provvedimento che disponga l'ammissione con riserva per assicurare al ricorrente l'interesse finale in caso di eventuale esito favorevole del ricorso contro la determinazione di esclusione censurata, non sussista un contrapposto interesse pubblico, di consistenza tale da esigere di sacrificare quello privato in questa sede



azionato. L'ammissione / inserimento con "riserva" ha infatti lo scopo di impedire che, durante il giudizio, si protragga la lesione lamentata dal ricorrente (cfr. tra le tante: Consiglio di Stato n. 3018/2015).

Per tutto quanto sopra

VOGLIA L'ILL.MO TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA

Determinati gli adempimenti di rito, previa fissazione dell'udienza con decreto, così disporre:

- in via preliminare: ove non ritenuta manifestamente inammissibile ed infondata, sospendere il giudizio e, per gli effetti, rimettere gli atti alla Corte Costituzionale per le ragioni di legittimità costituzionale sopra esposte concernenti il contrasto Dell'articolo 10 dell'art.47 della L. R. 17 maggio 2015 nella parte in cui così stabilisce: *" Il conseguimento da parte dei lavoratori utilizzati nelle attività di cui dei requisiti per I 'accesso ai trattamenti pensionistici ne determina la fuoriuscita dal bacino delle garanzie occupazionali"*, con la Legge 6 agosto 2008, n. 133. L'articolo 19 del decreto-legge, riguardante la cumulabilità delle pensioni con i redditi da lavoro, è stato confermato e reso operativo a decorrere dal 1° gennaio 2009.

- In via cautelare ex articolo 700, disapplicare e/sospendere annullare gli effetti dei provvedimenti impugnati di cui agli allegati e, in ogni caso, adottare la misura che, secondo le circostanze, appaia più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, quale il reinserimento del ricorrente – come da domanda allegata – nelle graduatorie forestali per la Provincia ed i distretti di Catania, come da domanda allegata al n. 8 della produzione documentale.

- **Sempre in via cautelare ex articolo 700:** disapplicare i provvedimenti allegati e ordinare la PA resistente alla ricollocazione del ricorrente nelle graduatorie forestali per la Provincia ed i distretti di Catania, come da domanda allegata al n. 8 della produzione documentale.

- **nel merito si chiede specifico rinvio:** accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare e/o disapplicare gli atti impugnati, ordinando all'Amministrazione di



provvedere alla rettifica della posizione di parte ricorrente e relativa inclusione nelle graduatorie forestali per la Provincia ed i distretti di Catania, come da domanda allegata al n. 8 della produzione documentale.

- **Riconoscere e quindi condannare** la PA resistente al risarcimento del danno in forma specifica consistente nelle retribuzioni non percepite e nel punteggio che sarebbero spettati ove il ricorrente non fosse stato illegittimamente estromesso dalla domanda di inserimento, come da domanda allegata al n. 8 della produzione documentale.

Con vittoria delle spese da distrarre in favore dei legali costituiti che si dichiarano antistatari

AI FINI ISTRUTTORI SI DEPOSITANO IN FORMATO TELEMATICO

1. **Allegato 1 dds 547.**
2. **Allegato 2 dds 783.**
3. **Allegato 3 esclusioni.**
4. **Allegato 4 certificato storico ispettorato.**
5. **Allegato 5 certificato storico azienda.**
6. **Allegato 6 Estratto contributivo INPS.**
7. **Allegato 7 provvedimento liquidazione della pensione.**
8. **Allegato 8 domanda inserimento ricorrente.**
9. **Allegato 9 PEC avvocato – osservazioni graduatoria.**
10. **Allegato 10 riscontro.**
11. **Allegato 11 Impugnazione stragiudiziale.**
12. **Allegato 12 riscontro.**
13. **Allegato 13 riscontro CPI.**
14. **Allegato 14 atto intervento.**
15. **Allegato 15 CC di settore.**
16. **Allegato 16 CIRL.**

**ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI IN FORMA
TELEMATICA**



affinché l'Ill.mo Giudicante voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso ai controinteressati con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., ossia mediante la pubblicazione del ricorso e dell'emanando decreto di fissazione dell'udienza sul sito internet istituzionale della Regione Siciliana.

Si rileva, altresì, che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltremodo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo il Consiglio di Stato 19.02.1990 n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino, potenziale convenuto in giudizio, di prendere visione costante del Foglio degli Annunzi Legali provinciali o della Gazzetta Ufficiale. "In tema di notificazioni autorizzate dal Giudice ai sensi dell'art. 151 c.p.c., le forme devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio" (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 11.10.2017 n. 23919).

Si chiede, pertanto, al notifica per pubblici mediante pubblicazione di copia del ricorso mediante affissione telematica presso il sito WEB della Regione e degli assessorati di competenza.

Dichiarazione di valore

DICHIARAZIONE DI VALORE

Ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 115/2002 si dichiara la controversia è di valore indeterminabile ed il contributo unificato non è stato versato nella misura di €259,00, attesa la dichiarazione di esenzione allegata.

Palermo, addì 30 giugno 2025

avv. Angela Maria Fasano

avv. Stefania Fasano

